

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 febbraio 1994 tra

- l'A.C.E.A. rappresentata dai Signori:

Dr. Mario Diaco, Rag. Franco Fontanesi, Dr. Ludovico Creta, Dr. Maurizio Simonetti

e

- le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori :

- FNLE rappresentata dai Sigg.ri: Petruccioli, Castiello, Lombardini;
- FLAEI rappresentata dai Sigg.ri: Autelotti, De Guli, Di Tana
- UILSP rappresentata dai Sigg.ri: Massari, Quindani, Rossini -

- premesso -

- che l'art. 39 - paragrafo B del CCNL 1.12.1991 prevede la contrattazione regionale tra la Federelettrica e le OO.SS. per la definizione dei rimborsi spettanti ai lavoratori ai quali le Aziende richiedano di usare l'autovettura propria per motivi di servizio;
- che in data 13 gennaio 1994 la Federelettrica ha avviato con le OO.SS. le trattative di cui sopra;
- che le Parti medesime il 31 gennaio 1994 hanno raggiunto un'intesa, il cui testo viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante;
- che con l'intesa suddetta è stato convenuto, nelle more della stipula del prossimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di demandare alla contrattazione di livello aziendale la definizione dei rimborsi spese di cui agli articoli 39 e 41 del CCNL 1.12.1991;

tanto premesso è stato concordato quanto segue:

- 1) ai lavoratori ai quali l'Azienda richieda con apposita comunicazione di usare il proprio automezzo per motivi di servizio verranno corrisposti i compensi determinati con i criteri indicati ai punti seguenti;
- 2) la tabella allegata al presente verbale indica le voci di costo, calcolate sulla base dei dati contenuti nella pubblicazione "Costi analitici di esercizio di alcuni tipi di autovetture e motoveicoli" edita dall'A.C.I. nonché l'autovettura di riferimento;

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Diaco, Fontanesi, Creta, Simonetti, and others.]*

- 3) il rimborso forfettario mensile è suddiviso in cinque scaglioni di percorrenze giornaliere (15 - 25 - 35 - 45 - 55 Km); per le percorrenze superiori a Km. 55 al giorno si farà ricorso all'assegnazione di vetture dell'Azienda, compatibilmente con la disponibilità delle stesse;
- 4) nella determinazione dei costi annui non proporzionali alla percorrenza si tiene conto dell'uso proprio, fissato convenzionalmente in Km. 6.000 l'anno e dell'uso per motivi di servizio, con riferimento alle seguenti componenti: quota ammortamento interessi, tassa di proprietà del veicolo, assicurazione responsabilità civile, 50% delle spese accessorie;
- 5) i costi proporzionali alla percorrenza sono costituiti da: quota ammortamento capitale, carburante, lubrificante, pneumatici, manutenzione e riparazione;
- 6) il rateo giornaliero di addebito per assenze è indicato nella già richiamata tabella che firmata dalle Parti e allegata al presente accordo ne costituisce parte integrante;
- 7) la presente normativa, avente decorrenza dal 1°.3.1994, sostituisce il preesistente accordo sindacale aziendale disciplinante lo stesso oggetto; le Parti, prima dell'applicazione dell'accordo, si incontreranno per verificare i criteri adottati;
- 8) gli importi dei rimborsi definiti con la presente intesa saranno aggiornati con cadenza annuale, fermo restando che il livello di contrattazione ed i successivi aggiornamenti saranno stabiliti in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegati: n° 2

*Algo Augusto*  
*[various handwritten signatures and initials]*